

**RETE DI SCUOLE E DI AGENZIE PER LA SICUREZZA  
DELLA PROVINCIA DI AREZZO  
ISTITUTO CAPOFILA ITIS "G. GALILEI" AREZZO  
Via Dino Menci 1**

-----  
TEL.:0575/3131- FAX:0575/313206

SITO Web: [www.itis.arezzo.it](http://www.itis.arezzo.it) – E-MAIL: [galilei@itis.arezzo.it](mailto:galilei@itis.arezzo.it)  
INIZIATIVE ED ATTIVITA' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, NELLE SCUOLE E TRA I GIOVANI LAVORATORI

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"RETE DI AGENZIE PER LA SICUREZZA"**

- Art. 1** E' costituita l'associazione "Rete di agenzie per la sicurezza".
- Art. 2** Essa ha sede presso l'Istituto ITIS "G. Galilei" di Arezzo, che rappresenta l'*istituto capofila* della Rete; questo assicura l'assistenza amministrativa, contabile e logistica dell'associazione. Ogni 3 (tre) anni l'Assemblea dei soci è chiamata a confermare l'istituto capofila o a designarne un altro, scelto sempre tra gli istituti della provincia di Arezzo.
- Art. 3** L'associazione è indipendente e senza fini di lucro. Ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura della sicurezza ed incrementare le competenze in materia di sicurezza sul lavoro degli allievi delle scuole e dei centri di formazione della provincia di Arezzo e dei giovani lavoratori. Sempre rispetto ai temi della sicurezza sul lavoro, l'azione della Rete si esplica anche nell'ambito della formazione continua.
- Art. 4** Il patrimonio è costituito dalle quote sociali conferite dalle agenzie, che sono tenute al versamento dell'importo stabilito annualmente dall'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci, o, in sua vece, il Consiglio, può deliberare di accettare l'adesione di agenzie che non conferiscono quote sociali.
- Art. 5** Possono essere soci tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Arezzo e tutti gli enti e le agenzie, pubbliche o private, che, a qualsiasi titolo, si occupano istituzionalmente o per propri scopi statutari o deontologici di sicurezza negli ambienti di lavoro. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione. I soci saranno accettati a giudizio insindacabile del Consiglio.
- Art. 6** Tutte le agenzie, nell'aderire all'associazione, sottoscrivono, per tramite del proprio dirigente o responsabile, il *Protocollo d'Intesa* allegato a questo Statuto, impegnandosi a rispettarne integralmente il contenuto. Tutte le agenzie che aderiscono all'associazione definiscono il proprio ambito d'intervento e le azioni che intendono svolgere, conformemente all'oggetto della Rete. Ciò che ogni agenzia si impegna a fare costituisce parte integrante del Protocollo d'Intesa.
- Art. 7** Ogni agenzia si impegna a condividere con la Rete le proprie iniziative che rientrano nell'ambito d'azione della Rete stessa. La Rete, dal canto suo, si impegna a supportare le agenzie dell'associazione che sono chiamate a realizzare iniziative che rientrino nel suo ambito d'azione.

- Art. 8** L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il termine di 3 (tre) mesi, verranno predisposti dal Consiglio il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
- Art. 9** Salvo i casi previsti dall'Assemblea, la qualità di socio si perde per morosità, che verrà dichiarata dal Consiglio, o per estinzione, quando viene a mancare la personalità o la soggettività giuridica del socio medesimo.
- Art. 10** L'associazione è amministrata dal **Consiglio**, composto da 15 membri, compreso il Presidente, individuati fra i dirigenti/responsabili e/o rappresentanti delle agenzie. La durata in carica dei membri del Consiglio è di 1 (un) anno. Alla sua naturale scadenza, il Consiglio verrà rinnovato dall'Assemblea dei soci. In caso di dimissioni o decesso di un suo componente, il Consiglio, alla prima riunione, provvederà alla sua sostituzione, chiedendo la convalida alla prima assemblea annuale dei soci.
- Art. 11** Il **Presidente** dell'associazione è il dirigente scolastico dell'istituto capofila o, in caso di sua indisponibilità, altra persona nominata dal Consiglio, su proposta del Presidente dell'Istituto capofila; egli funge anche da tesoriere, facendosi garante della veridicità e della trasparenza del bilancio della Rete. Il Presidente rappresenta legalmente e pubblicamente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura, per tramite del Coordinatore, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e assicura la logistica della Rete presso l'istituto capofila. Nei casi d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio.
- Art. 12** Il Presidente designa, tra i dipendenti dell'istituto capofila, il **Coordinatore** della Rete. Il Coordinatore rappresenta il riferimento tecnico-operativo per la Rete e per tutte le agenzie che ne fanno parte, cura i rapporti tra la Rete e gli altri soggetti istituzionali sul territorio, presiede, in assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio, svolgendo anche la funzione di segretario, e gestisce la logistica della Rete presso l'istituto capofila.
- Art. 13** Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) membri e comunque almeno una volta all'anno. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza, dal Coordinatore. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale dal segretario, che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente.
- Art. 14** Il Consiglio è investito dei più alti poteri in ordine agli indirizzi e alle direttive generali dell'associazione e alla sua gestione ordinaria e straordinaria, senza limitazioni. Inoltre, il Consiglio ha compiti di coordinamento dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno all'associazione e, all'occorrenza, riformula progetti della Rete a seguito di vincoli ed impedimenti inizialmente non previsti.
- Art. 15** Le iniziative dell'associazione vengono concretizzate da appositi **Gruppi di Lavoro**, costituiti da persone individuate dalle diverse agenzie della Rete. La composizione e la consistenza numerica dei Gruppi di Lavoro vengono definite dall'Assemblea dei soci o, in sua vece, dal Consiglio, che provvede comunque a definirne il mandato e il budget orario, supervisionandone poi le attività e validandone l'operato. Nella loro organizzazione interna e nelle scelte operative, i Gruppi di Lavoro sono autonomi e vengono guidati da un coordinatore nominato dal Consiglio, che provvede a tenere i rapporti con il Coordinatore della Rete e con il Consiglio stesso. Quando ciò sia possibile, almeno un componente di ogni Gruppo di Lavoro fa parte anche del Consiglio.
- Art. 16** Il Presidente stipula, su delibera del Consiglio, contratti di prestazione d'opera e convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise dall'Assemblea dei soci o, in sua vece, dal Consiglio. L'individuazione dei

soggetti con cui stipulare contratti deve essere nel rispetto dei criteri individuati dal Consiglio, che salvaguardino i principi di trasparenza e pubblicità propri della Pubblica Amministrazione.

- Art. 17** Ogni agenzia della Rete individua un proprio delegato (*Rappresentante*), che partecipa alla costituzione dell'*Assemblea dei soci*. I soci, per tramite dei loro rappresentanti, sono convocati in assemblea dal Consiglio, almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del Codice Civile.
- Art. 18** L'Assemblea dei soci delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio e del Collegio dei revisori e su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. L'Assemblea dei soci, inoltre, approva le linee generali del piano delle attività della Rete, stabilisce la quota associativa annuale e designa l'istituto capofila. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione e quelli che, per volere dell'Assemblea, fanno parte dell'associazione senza conferire la quota sociale. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Coordinatore della Rete. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario. Le Assemblee dei soci sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile.
- Art. 19** La gestione dell'associazione è controllata da un *Collegio di revisori*, costituito da 3 (tre) membri eletti annualmente dall'Assemblea dei soci su indicazione del Consiglio. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione al bilancio annuale, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
- Art. 20** Lo scioglimento dell'associazione è deliberato da almeno l'80% dei voti dell'Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
- Art. 21** Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di 3 (tre) *probiviri* da nominarsi dall'Assemblea dei soci. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
- Art. 22** L'istituto capofila si doterà di struttura amministrativo-contabile, finanziata con i fondi della rete.
- Art. 23** I seguenti soci della rete, avendo dichiarato la propria volontà di adesione e di apporto all'attività della rete in relazione ai propri compiti istituzionali, parteciperanno con contributi di competenza e professionalità e sono quindi esonerati dal versamento delle quote sociali. Tali soci sono: ASL, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro.
- Art. 24** Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea dei soci, con maggioranza qualificata, pari alla metà più uno dei soci delle rete.
- Art. 25** (NORME TRANSITORIE). In fase transitoria e fino alla prima assemblea dei soci, i poteri propri dell'Assemblea e del Consiglio sono esercitati dai soggetti firmatari del presente Statuto, che costituiscono il Consiglio Provvisorio, il quale ha anche il compito della convocazione della prima Assemblea dei soci.